



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
II MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede una riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 263, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ed in particolare:

- 1) il comma 1, il quale prevede che all'art. 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-*bis*:
“Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui”;
- 2) il comma 1-*bis*, di modifica dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996;

VISTO l'articolo 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*) della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove dispone che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui i competenti uffici devono attenersi;

VISTO l'articolo 4 (*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*) comma 1, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, laddove dispone che gli organi di Governo definiscano i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

CONSIDERATO – altresì - che il medesimo articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, prevede che, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, la misura della riduzione contributiva è del 35%;

CONSIDERATO che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici;

CONSIDERATO che l'efficacia del presente decreto è limitata alle disponibilità a partire dall'esercizio finanziario 2016, mentre per il biennio 2014-2015 risulta comunque applicabile il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83312 del 7 luglio 2014, che tuttora individua, limitatamente a tale periodo, i criteri finalizzati al riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

DECRETA

ART. 1

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

ART. 2

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1 verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

ART. 3

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

2. L'impresa produrrà la relativa istanza, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale risulteranno individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività di cui all'articolo 1 e all'eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà essere proposta entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure - per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse - entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data.

4. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente trasmessa all'INPS ed eventualmente anche all'INPGI - per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale - che, nei successivi trenta



giorni, d'intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente inviata anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ad effettuare gli accertamenti ispettivi previsti dai successivi commi 7 e 8 del presente articolo.

5. La quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

6. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro centoventi giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione di cui al comma 5, a condizione che sia rispettato, anche in termini previsionali, il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi e trasmesso all'INPS e all'INPGI.

7. L'effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, costituirà oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro. I relativi esiti saranno trasmessi dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.

8. Ove gli accertamenti ispettivi di cui al comma 7 rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione inviterà l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine, ove la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione ritenesse di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche solo parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di autotutela sarà trasmesso all'INPS e all'INPGI ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio rimosso.

ART. 4

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, l'INPS e l'INPGI, d'intesa tra loro, controlleranno i flussi di spesa relativi all'avvenuto riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al presente decreto e a darne sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell'articolo 3, il raggiungimento anche in termini previsionali del predetto limite di spesa annuo, tenuto conto anche dei benefici riconosciuti ai sensi del comma 3, l'INPS e l'INPGI, d'intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa.



3. Con la pubblicazione, nelle forme di rito, del presente decreto e della successiva Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande precedentemente presentate, in conformità alla disciplina del precedente decreto interministeriale n. 83312/2014, verranno istruite e decise sino al raggiungimento effettivo del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo, perderanno definitivamente efficacia, risultando necessaria una nuova, apposita istanza intesa alla concessione del medesimo beneficio, in relazione alle risorse stanziare a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

